

INIZIATIVE DELLE REGIONI LAZIO E FRIULI VENEZIA GIULIA INCENTIVI PER L'ASSISTENZA ALLA PERSONA

La Regione Lazio ha confermato anche per quest'anno, con la legge finanziaria regionale del 2009, lo stanziamento di fondi per favorire l'emersione dal lavoro sommerso di collaboratrici ed assistenti familiari ed anche quale forma di sostegno al reddito, per riconoscere un parziale rimborso dei contributi previdenziali a chi, provvisto di basso reddito ISEE, abbia l'esigenza di assumere personale che presti assistenza a persone con "certificate" necessità di cura facenti parte del proprio nucleo familiare.

RETRIBUZIONE IN MALATTIA IL PARERE DI UN MAGISTRATO

Nel lavoro domestico la retribuzione dovuta nei periodi di malattia è integralmente a carico del datore di lavoro, il quale, a differenza di quanto accade in quasi tutti gli altri settori, non ha la possibilità di ottenere un successivo rimborso da parte dell'INPS degli importi corrisposti ai dipendenti durante i periodi di malattia.

L'art. 26 del CCNL del lavoro domestico prevede che sia riconosciuto ai lavoratori il 50% della retribuzione globale nei primi tre giorni di assenza dal lavoro per malattia e che, a seconda dell'anzianità di servizio (sino a 6 mesi, da 6 mesi a 2 anni, oltre 2 anni), alle stesse venga corrisposto il 100% della retribuzione a partire dal quarto e, rispettivamente, sino all'ottavo, al decimo o al quindicesimo giorno di assenza per malattia effettuati nel corso dell'anno. Il dr. Giulio Gavotti, Presidente aggiunto onorario della Corte di Cassazione, ha sentito l'esigenza, con un proprio intervento sulle pagine del quotidiano di Genova "Il Secolo XIX", di sottolineare come, a fronte del versamento dei contributi previdenziali per le lavoratrici domestiche, sia iniquo che tale onere economico sia a carico dei datori di lavoro (che sono famiglie e in gran parte anziani bisognosi di assistenza e non imprese che traggano utili dal lavoro di queste dipendenti), senza alcun corrispettivo da parte dell'INPS. Il magistrato indica, inoltre, nell'assenza di tali prestazioni da parte dell'INPS, un potenziale incentivo o pretesto per alcuni datori di lavoro a non regolarizzare i rapporti di lavoro.

Ci preme osservare come le parti sociali stanno operando per rimediare, sia pure contrattualmente, a questa carenza. La Cassa Colf, che dovrebbe essere operativa dal prossimo mese di luglio, è il primo tangibile passo in questa direzione.

Le persone ultrasessantenni, le famiglie monoreddito con prole o le famiglie con disabili, che abbiano un reddito ISEE inferiore a € 20.000,00 e che necessitino di assistenza per persone invalide o di età inferiore a 14 anni inserite nello stato di famiglia del richiedente, potranno avvalersi del rimborso dei contributi previdenziali versati nei primi sei mesi per un'assistente alla persona assunta a tempo indeterminato per almeno 25 ore di lavoro settimanali dopo il 1° gennaio 2009, nonché del rimborso, sino ad un massimo di € 200,00, delle spese sostenute per l'aiuto nella stipula del contratto di lavoro (quali ad esempio la quota associativa Assindatcolf). Le domande, redatte su apposita modulistica, potranno essere presentate entro le ore 12:00 del 13 settembre 2010 e saranno esaminate secondo l'ordine cronologico di presentazione. Tali incentivi non sono cumulabili con altre agevolazioni concesse da differenti soggetti pubblici.

ANALOGA INIZIATIVA IN FRIULI

L'Agenzia regionale del Lavoro della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia ha reso noto che sono stati previsti degli incentivi per le famiglie friulane che, a partire dal 15 marzo 2010, assumano a tempo indeterminato un assistente a persona non autosufficiente, con un orario di lavoro settimanale non inferiore a 25 ore. Sono tre le forme di incentivo per le quali è possibile presentare domanda alle Province di competenza nel cui territorio è instaurato il rapporto di lavoro:

- 1) un contributo pari a € 1.000,00 quale incentivo all'emersione, concesso a chi, residente nella Regione Friuli Venezia Giulia, non abbia in precedenza sottoscritto alcun regolare contratto di lavoro con un assistente familiare almeno a far data dal 1° gennaio 2007;
- 2) un ulteriore contributo di € 50,00 come sostegno per le spese legate all'assistenza nella gestione burocratico-amministrativa del rapporto di lavoro con la badante;
- 3) infine, un contributo pari a € 200,00 per la sostituzione provvisoria (con lavoratore di analogo profilo professionale) dell'assistente familiare che frequenti dal 15 marzo 2010 corsi di formazione coerenti con l'attività lavorativa svolta, della durata di almeno 20 ore, realizzati da uno degli enti formativi accreditati dalla Regione Friuli Venezia Giulia.

Le pratiche saranno istruite secondo l'ordine cronologico di presentazione e fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

**IN CONCOMITANZA
CON IL PERIODO FERIALE,
IL NOTIZIARIO NEL MESE
DI AGOSTO
NON SARÀ PUBBLICATO**

VACANZE ESTIVE

COSA PREVEDE IL CONTRATTO DI LAVORO

L'art. 31 del CCNL sulla disciplina del rapporto di lavoro domestico, firmato il 16 febbraio 2007, prevede che il lavoratore convivente è tenuto a seguire, se richiesto, il datore di lavoro per brevi periodi in località differenti dal luogo abituale di lavoro. Nel caso in cui il relativo obbligo non sia stato inserito nella lettera di assunzione, al lavoratore verrà corrisposta una diaria giornaliera del 20% della retribuzione minima tabellare.

Compatibilmente con le esigenze del datore di lavoro, il lavoratore domestico può usufruire nel periodo estivo (giugno/settembre) delle ferie maturate. Sulla base dell'art. 18 del CCNL, il lavoratore ha diritto, indipendentemente dall'orario di lavoro, alla fruizione di 26 giorni lavorativi annui di ferie, da frazionarsi in non più di due periodi all'anno, purché concordati fra le parti.

PREFETTURA DI FIRENZE INVALIDA PROCEDIMENTO SANZIONATORIO

segue da pag. 1

Nella memoria difensiva, presentata dal Cav. Casprini in rappresentanza dell'Associato per impugnare il suddetto procedimento, veniva rilevato che il comma 8 dell'art. 1 ter della Legge n. 102/2009 prevede la sospensione, sino al perfezionamento dell'emersione e, dal giorno del conseguimento della stessa, la definitiva revoca di ogni sanzione relativa a violazioni di carattere penale, amministrativo, tributario e previdenziale scaturenti dall'impiego irregolare di lavoratori domestici extracomunitari clandestini.

La Prefettura ha disposto la temporanea sospensione del procedimento amministrativo e la sua successiva estinzione, quale conseguenza del completamento della pratica di emersione presso lo Sportello Unico per l'Immigrazione, accogliendo integralmente le richieste contenute nell'istanza difensiva.